



Milano li, 23 Luglio 2026
Prot. n. 92 ON/ec

Alle
Aziende Associate
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 36

OGGETTO: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 23 maggio 2026 - Attuazione delle misure di cui all'art. 3, decreto-legge n. 33/2026 per il riconoscimento, in favore delle imprese di autotrasporto di merci su strada indicate all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di un credito d'imposta finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 (21 luglio 2026) del Decreto Interministeriale del 23 maggio 2026, sblocca ufficialmente i criteri generali per l'assegnazione dei 300 milioni di euro stanziati dal Governo. Questo salvagente economico era stato inizialmente introdotto con il Decreto-legge n. 33 del 18 marzo 2026 e successivamente ratificato dalla Legge 79/2026, per dare un sostegno concreto alle aziende penalizzate dal forte aumento dei costi del carburante. Nonostante questo passo avanti la misura legata al credito d'imposta non permette ancora l'effettivo incasso delle somme poiché per scoprire il calendario ufficiale e le istruzioni per l'invio delle domande bisognerà attendere il definitivo via libera di un successivo decreto direttoriale.

Il contributo è riservato esclusivamente alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono le specifiche attività di trasporto merci o passeggeri definite dall'articolo 24-ter del Testo Unico delle Accise (D.lgs. 504/95).

Il beneficio è concesso sotto forma di credito d'imposta; le risorse sono erogate nei limiti del budget stanziato dalla Legge 79/2026; il bonus copre fino al **70 per cento** della maggiore spesa sostenuta per il gasolio; il gasolio deve essere utilizzato per i veicoli nella disponibilità dell'azienda; il conteggio si basa sui litri acquistati dimostrabili tramite le fatture d'acquisto; la maggiore spesa è calcolata confrontando i prezzi pagati con il prezzo medio di febbraio 2026 del MASE.

Il bonus per il caro-carburante risulta pienamente cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese di gasolio ma questa possibilità resta strettamente subordinata a un limite invalicabile visto che la somma dei diversi incentivi non deve mai superare il costo totale sostenuto dall'azienda. Nel calcolo di questo tetto massimo le imprese devono inoltre considerare i vantaggi fiscali aggiuntivi derivanti dal fatto che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non incide sulla base IRAP evitando così qualsiasi rischio di sovra-compensazione economica.

Un provvedimento direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilirà le scadenze ufficiali e le procedure pratiche per l'invio delle richieste da parte delle aziende di trasporto abilitate occupandosi anche di definire i controlli sul possesso dei requisiti di legge. La trasmissione dell'istanza avverrà esclusivamente online attraverso un portale web dedicato dove le imprese dovranno caricare i dati essenziali per il conteggio del bonus inserendo i propri codici identificativi gli estremi delle fatture d'acquisto e il volume complessivo di litri comprati nei mesi stabiliti dalla norma senza dimenticare la targa o il dettaglio dei veicoli riforniti con quel carburante. La piattaforma informatica sarà gestita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Si rammenta che il credito dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2026.

Mentre il portale ministeriale resta congelato, le aziende hanno la possibilità di portarsi avanti con il lavoro organizzando e verificando l'intero pacchetto dei documenti necessari:

- ✓ **Fatture elettroniche di acquisto del gasolio** relative ai mesi indicati dalla norma (periodo da marzo a giugno 2026);
- ✓ **Distinte dei rifornimenti** o registri contabili che colleghino gli acquisti ai singoli mezzi;
- ✓ **Libretti di circolazione** di tutti i veicoli aziendali per cui è stato acquistato il carburante;
- ✓ **Contratti di leasing o noleggio a lungo termine** per i mezzi non di proprietà ma nella disponibilità dell'azienda;
- ✓ **Visura camerale aggiornata** della società per il recupero dei dati anagrafici e del codice REA;
- ✓ **Dati identificativi del legale rappresentante** inclusi codice fiscale e documento d'identità valido;
- ✓ **Credenziali di accesso digitali (SPID, CIE o CNS)** del legale rappresentante o del delegato per entrare nella piattaforma.

❖ **Si allega il Decreto interministeriale del 23 maggio 2026.**

Cordiali saluti.

F.to il Direttore
Onofrio Nacci